



11 | 12
2020

Decreto Ristori – quater Seconda parte

Tax&Legal Alert: contributi e novità

INDICE

1. ESTENSIONE CONTRIBUTO “DECRETO RISTORI” AD ULTERIORI ATTIVITA’ ECONOMICHE	2
2. CONTRIBUTO RISTORAZIONE - ESTENSIONE PLATEA DEI BENEFICIARI	3
3. INCREMENTO DEI FONDI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA	3
4. SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	4
5. NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE	4
6. PRECISAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU	6
7. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI	7

1. ESTENSIONE CONTRIBUTO “DECRETO RISTORI” AD ULTERIORI ATTIVITA’ ECONOMICHE

(D.L. 157/2020, art. 6)

L’art. 6 del D.L. 157/2020 estende il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del D.L. 137/2020, c.d. D.L. “Ristori” (si veda la nostra Tax & Legal Alert del 23/11/2020), ai soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva al 25/10/2020;
- abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nella Tabella 1 (allegata alla presente Tax Alert)

Il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate:

- automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio”;
- a fronte della specifica domanda da presentare utilizzando lo specifico modello entro il 15/1/2021. Si specifica che il provvedimento 358844/2020, ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 137/2020 e all’art. 2 del D.L. 149/2020 approvando altresì il modello e le relative istruzioni.

Per il calcolo del contributo, è prevista un’unica misura percentuale pari al 100% per tutti i codici ATECO previsti nel suddetto Allegato.

2. CONTRIBUTO RISTORAZIONE - ESTENSIONE PLATEA DEI BENEFICIARI

(D.L. 157/2020, art. 21)

Viene modificato il contributo a fondo perduto di cui all'art. 58 del D.L. 104/2020 (c.d. "Fondo ristorazione"), per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Il contributo in esame viene ora riconosciuto, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, non solo al codice ATECO 55.10.00 (alberghi), ma anche ai codici ATECO:

- 55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole);
- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole).

L'agevolazione spetta anche agli ittiturismi, che ai fini della procedura in esame dovranno indicare il codice ATECO 56.10.12.

Resta fermo che possono accedere al contributo a fondo perduto in esame le imprese con codice ATECO prevalente:

- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione);
- 56.21.00 (catering per eventi, banqueting);
- 56.29.10 (mense);
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

Tale contributo spetta alle imprese in attività alla data del 15/8/2020, che esercitano le attività sopra indicate, e con un fatturato/corrispettivi medi del periodo marzo-giugno 2020 inferiore al 75% del fatturato/corrispettivi medi del predetto periodo del 2019. Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31/12/2018, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato/corrispettivi.

Per effetto della proroga disposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'avviso 25/11/2020 n. 9338547, le domande per il contributo di cui al citato art. 58 del D.L. 104/2020 possono essere presentate:

- fino al 15/12/2020;
- in via telematica, attraverso il Portale della ristorazione (<https://www.portaleristorazione.it>);
- oppure in formato cartaceo, presso gli sportelli degli uffici postali, negli orari di sportello.

Si ricorda che il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione, di cui all'art. 58 del D.L. 104/2020, non può essere cumulato con il contributo a fondo perduto previsto per gli esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici dei Comuni turistici (di cui all'art. 59 del medesimo Decreto); pertanto, le imprese potenzialmente interessate ad entrambi i contributi a fondo perduto di cui agli artt. 58 e 59 del D.L. 104/2020 possono presentare richiesta per uno solo di essi.

3. INCREMENTO DEI FONDI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA

(D.L. 157/2020, art. 12)

Fondo sostegno settore turistico

L'art. 182, comma 1, D.L. 34/2020, cosiddetto "Decreto Rilancio", al fine di sostenere le agenzie di viaggio tour operator/guide e accompagnatori turistici a seguito dell'emergenza COVID-19, ha istituito di un apposito fondo, ora incrementato di € 10 milioni per il 2020 (lo stanziamento risulta così pari a euro 765 milioni). Tra i soggetti beneficiari delle misure che saranno introdotte con l'utilizzo di tale fondo sono ora incluse le

imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico esercenti, mediante autobus scoperti, l'attività di cui al codice "49.31.00" (trasporto di passeggeri in aree urbane e suburbane).

Fondo sostegno settore della cultura

L'art. 183, comma 2, D.L. 34/2020, cosiddetto "Decreto Rilancio", ha istituito un fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato:

- al sostegno delle librerie /filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore/dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, D.Lgs. 42/2004, diversi dagli istituti e luoghi che appartengono a soggetti pubblici;
- al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento/rinvio/ridimensionamento, in seguito all'emergenza COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

Fondo spettacolo, cinema e audiovisivo

L'art. 89, comma 1, D.L. 18/2020, cosiddetto "Decreto Cura Italia", al fine di sostenere i settori dello spettacolo/cinema/audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID-19, ha istituito due fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei predetti settori. In particolare, il fondo per la parte corrente ha una dotazione di € 285 milioni per il 2020. Per il 2021 tale fondo è stato incrementato di € 90 milioni.

4. SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

(D.L. 157/2020, art. 10)

La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche è stata incrementata di € 92 milioni per il 2020.

Tale fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni/società che hanno cessato/ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei Provvedimenti di sospensione delle attività sportive. L'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse è demandata al Dipartimento per lo Sport.

5. NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE

(D.L.157/2020, art.9)

Il Decreto "Ristori quater" rifinanzia le diverse indennità, già previste dal Decreto "Ristori" (si veda la nostra Tax & Legal Alert Covid del 23/11/2020), in favore di lavoratori stagionali, dello spettacolo, intermittenti ed occasionali, duramente colpiti dall'emergenza Covid-19.

In particolare, l'indennità viene concessa ai soggetti riportati nella tabella sottostante:

Indennità onnicomprensiva	
Soggetti beneficiari	Importo concesso
<p>Lavoratori dipendenti stagionali (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 30/11/2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo.</p> <p>Tali soggetti non devono essere titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di pensione; - di rapporto di lavoro dipendente; - di NASPI. 	€ 1.000
<p>Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali cumulativamente titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 30/11/2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; - nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; <p>Tali soggetti non devono essere titolari al 30/11/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di pensione; <p>di rapporto di lavoro dipendente.</p>	€ 1.000
<p>Stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 30/11/2020; - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 30/11/2020; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 1.000
<p>Lavoratori intermittenti (a chiamata) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 30/11/2020; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 1.000
<p>Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; - nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 30/11/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali; - non abbiano un contratto in essere al 30/11/2020; 	€ 1.000

<ul style="list-style-type: none"> - siano iscritti, al 17/3/2020, alla Gestione separata INPS, per i contratti di cui sopra, con accredito di almeno un contributo mensile; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	
<p>Incaricati alle vendite a domicilio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con reddito annuo 2019 superiore a € 5.000; - titolari di partita IVA attiva; - iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 30/11/2020; - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - non titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 1.000
<p>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell'INPS, con almeno 30 contributi giornalieri versati dall' 1/1/2019 al 30/11/2020 al medesimo Fondo e con un reddito inferiore a € 50.000. Tali soggetti non devono essere titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.</p> <p>Lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati dall' 1/1/2019 al 30/11/2020, con un reddito non superiore a € 35.000.</p> <p>Tali soggetti non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al 30/11/2020.</p>	€ 1.000

Le predette indennità:

- non sono tra loro cumulabili;
- non concorrono alla formazione del reddito del percipiente;
- sono erogate dall'INPS previa apposita domanda, da presentare entro il 15/12/2020, nel limite di spesa complessivo di € 466,5 milioni per l'anno 2020.

Si specifica che le indennità previste dal "Decreto Agosto" possono essere richieste, a pena di decadenza, entro il 15/12/2020.

6. PRECISAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU

(D.L.157/2020, art.8)

Si ricorda che l'esenzione dal versamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020, limitata a specifiche categorie di attività, in scadenza entro il 16/12/2020, è stabilita:

- dall'art. 5 del D.L. 149/2020 (Decreto "Ristori bis"- si veda la nostra Tax & Legal Alert Covid del 23/11/2020);
- dall'art. 9 del D.L. 137/2020 (Decreto "Ristori"- si veda la nostra Tax & Legal Alert Covid del 23/11/2020);

- dall'art. 78 del D.L. 104/2020 (Decreto "Agosto" - si veda la nostra Tax & Legal Alert Covid del 26/9/2020).

Il Decreto "Ristori quater" stabilisce che la cancellazione del versamento si applica a tutti i soggetti passivi dell'IMU (e non solo ai proprietari, così come individuati dall'art. 1, comma 743 della L. 160/2019), che siano anche gestori delle attività economiche a tal fine individuate.

Ciò significa che l'esenzione dal versamento dell'IMU, prevista dalle sopraelencate norme, spetta nel caso in cui:

- il proprietario dell'immobile sia anche il gestore dell'attività ivi esercitata;
- il gestore dell'attività sia il soggetto passivo IMU (si pensi agli immobili in leasing, per i quali il soggetto passivo IMU è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per l'intera durata dello stesso).

7. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

(D.L.34/2020, art.141 e L.232/2016, art.1 comma 540)

La lotteria nazionale degli scontrini è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.

L'inizio della lotteria, originariamente previsto per l'1/7/2020, è stato posticipato all'1/1/2020 dal "Decreto Rilancio".

Nel disegno di legge di bilancio 2021 è prevista una modifica per cui la lotteria degli scontrini si applicherà ai soli pagamenti digitali, ossia i pagamenti con bancomat e carte di credito e di debito.

Soggetti beneficiari

Vi possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Per partecipare alle estrazioni è necessario che:

- l'acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica;
- l'acquirente, all'atto dell'acquisto, comunichi all'esercente il proprio "codice lotteria";
- l'esercente trasmetta i dati dell'operazione all'Agenzia delle Entrate.

Operazioni escluse

Quanto alle operazioni escluse, non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti:

- effettuati online;
- effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- documentati da fatture elettroniche (solo nella fase di avvio);
- di prodotti sanitari, per i quali spettano le detrazioni fiscali, fornendo il codice fiscale. Tuttavia, si specifica che gli acquisti di prodotti non sanitari, effettuati presso gli esercenti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (farmacie, parafarmacie, ottici...) partecipano alla lotteria soltanto se l'acquirente richiede all'esercente l'acquisizione del codice lotteria al posto del codice fiscale.

Codice lotteria e generazione dei biglietti virtuali

Il codice lotteria è uno pseudonimo del codice fiscale del cliente ed è necessario per la sua identificazione ai soli fini dell'assegnazione dei premi.

Per ottenerlo, basta accedere all'area pubblica del [Portale Lotteria](#). Non è necessaria alcuna registrazione. Infatti, digitando il proprio codice fiscale sul Portale, il servizio online produce un codice alfanumerico, anche in formato *barcode* (codice a barre). Ottenuto il *barcode*, è sufficiente stamparlo o salvarlo sul dispositivo mobile per mostrarlo all'esercente.

LA LOTTERIA IN TRE MOSSE

- 1** Digita il codice fiscale nella sezione "partecipa ora" che sarà attiva dal 1° dicembre



- 2** Memorizza il codice Lotteria



- 3** Mostralo all'esercente al momento dell'acquisto



Quanto ai biglietti virtuali, ne viene generato uno per ogni acquisto valido per la lotteria di importo uguale o superiore ad € 1. Maggiore è l'importo speso maggiore sarà il numero di biglietti associati che vengono emessi, fino a un massimo di 1000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a € 1.000.

Estrazioni e premi in palio

Il calendario delle estrazioni viene pubblicato sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sul Portale Lotteria.

Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese. Le estrazioni settimanali vengono effettuate di giovedì, ma la decorrenza è ancora da

stabilire. Ogni contribuente, con uno stesso scontrino, ha la possibilità di partecipare ad un'estrazione settimanale, ad una mensile e ad una annuale. Si specifica, poi, che partecipano all'estrazione mensile tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel mese oggetto dell'estrazione.

Alle estrazioni possono partecipare anche gli esercenti, in quanto il biglietto vincente per il consumatore determina la vincita anche per l'esercente che ha emesso lo scontrino associato al biglietto.

I premi in palio vengono specificati nella tabella sottostante:

Premi in palio			
Partecipante	Periodicità	Numero estrazioni	Importo concesso
Contribuente	Annuale	1	€ 5 milioni
	Mensile	10	€ 100.000
	Settimanale	15	€ 25.000
Esercente	Annuale	1	€ 1 milione
	Mensile	10	€ 20.000
	Settimanale	15	€ 5.000

Ulteriori premi sono al momento stati previsti per gli acquisti in contanti; se come previsto dal disegno di legge di bilancio 2021 si modificherà la normativa

applicandola ai soli pagamenti digitali tali premi andranno ridefiniti.

Le vincite alla lotteria degli scontrini sono esenti da imposte.

La vincita è pagata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli mediante bonifico bancario o, per i soggetti che non detengono conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

Si precisa che non è necessario conservare gli scontrini per partecipare alla lotteria o per riscuotere i premi, ma è sempre meglio conservarli ai fini della garanzia del prodotto acquistato e del cambio merce.

Come viene comunicata la vincita

I vincitori sono informati della vincita tramite sms, e-mail o instant messaging se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore nell'area riservata del Portale Lotteria.

I vincitori ricevono anche una comunicazione formale che può avvenire tramite:

- Pec, inviata all'indirizzo che il consumatore ha indicato sul Portale Lotteria;
- raccomandata con ricevuta di ritorno che viene recapitata all'ultimo domicilio fiscale conosciuto dall'Agenzia.

I vincitori devono richiedere i premi entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita.

Quanto all'esercente, nel caso in cui risulti essere vincitore della lotteria "zero contanti", riceve una comunicazione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria.

Tabella 1

(Allegato 1 del D.L. 157/2020 "Ristori quater") Codice ATECO	Descrizione	%
46.12.01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili - lubrificanti	100%
46.14.03	Agenti e rappresentanti di macchine e attrezzature da ufficio	100%
46.15.01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
46.15.03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
46.15.05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia - scope, spazzole, cesti e simili	100%
46.15.06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46.15.07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46.16.01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
46.16.03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
46.16.04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
46.16.05	Agenti e rappresentanti di calzature e accessori	100%
46.16.06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
46.16.07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
46.16.08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46.16.09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%

46.17.07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.18.22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
46.18.92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
46.18.93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
46.18.96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
46.18.97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari NCA (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
46.19.01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46.19.02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46.19.03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

